



Prot.n.501/250

San Marino, 8 giugno 2012

Spett.li
Aziende Associate

Oggetto: responsabilità da misfatto della persona giuridica Legge 21 gennaio 2010 n.6 e Decreto Delegato 27 Maggio 2010 n.96

Di seguito riportiamo alcune importanti considerazioni, elaborate dai professionisti della PK Consulting, sul principio di territorialità della responsabilità amministrativa derivante da misfatto (reato) di cui alle norme emarginate. In particolare viene esaminata la fattispecie di una società sammarinese, anche facente parte di un gruppo, che commette un reato in Italia e come si integrano le normative dei due paesi.

Cogliamo l'occasione per ricordare che, per venire incontro alle esigenze dei suoi associati, Anis già dallo scorso anno - in collaborazione con PK Consulting società di consulenza nota per la sua esperienza nel settore - ha sviluppato delle linee guida (presenti sul nostro sito-link: <http://www.anis.sm/Menu/scheda.php?id=66>) che facilitano l'applicazione del DD 96 e, per il tramite di Assoservizi, è in grado di offrire un servizio specifico di conformità alle norme richiamate in partnership con PK Consulting del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo non è funzionale solamente alla prevenzione dei diversi reati, ma è sinergico con altre eventuali certificazioni ed aiuta il funzionamento complessivo dell'organizzazione, aumentandone in maniera significativa l'efficienza e la competitività e può essere accompagnata da certificazioni e polizze assicurative ad hoc.

Il nostro Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo garantisce la conformità alle richieste del DD 96, mettendo quindi le aziende nella posizione migliore nel caso di controversie giudiziali. Già alcune società di San Marino stanno testando questo servizio, ottenendo con risultati importanti.

Chi fosse interessato ad ulteriori chiarimenti è pregato di comunicarlo utilizzando il seguente link: <http://www.anis.sm/limesurvey/index.php?sid=12522&lang=it> oppure restituire l'allegato modulo.

Restiamo a disposizione per ogni chiarimento.
Cordiali saluti.

Il Segretario Generale



**Il principio di territorialità ed applicabilità
della responsabilità amministrativa derivante da reato
ex L. 6/2010 e D.Lgs.231/01**

Secondo la legge 6/2010 la responsabilità amministrativa da reato trova applicazione nei confronti di qualsiasi persona giuridica quando sia commesso (consumato o tentato o mancato) un misfatto nel territorio della RSM¹.

E se si tratta di azienda italiana ed il reato è commesso nella RSM? E se invece si tratta di una Società della RSM, ancorchè appartenente ad un Gruppo, ed il reato è commesso in Italia?

In Italia il D.Lgs. 231/01 prevede la responsabilità amministrativa anche quando trattandosi di una Società italiana, il reato sia commesso all'estero, a meno che nei confronti di questa non proceda lo Stato estero.²

Potrà quindi trovare applicazione la disciplina prevista dalla Legge 6/2010 e dal DD 96/2010 solo in presenza di uno dei reati previsti dalla stessa. Diversamente, in presenza di un reato non previsto dalla Legge 6/2010 ma contemplato dal D.Lgs. 231/01, la Società potrà ugualmente essere sanzionata dalla normativa italiana.

Se il reato viene commesso in Italia da una Società estera, questa potrà essere sanzionata per responsabilità amministrativa in base al D.Lgs.231/01 (cd. principio di territorialità della legge) trattandosi di reato-presupposto commesso in Italia, per il quale il giudice italiano risulta ex art. 6 c.p.³ competente a prescindere dalla nazionalità dell'autore del fatto, quindi l'autorità giudiziaria sarà ritenuta competente a giudicare anche la responsabilità amministrativa degli enti esteri.

Infatti, nell'ambito di uno dei procedimenti pendenti per il caso Parmalat, il Gup di Milano ha disposto il rinvio a giudizio di diverse banche estere, imputate per responsabilità amministrativa dipendente dal reato di agiotaggio ex art. 2637 del codice civile, rigettando in tal modo la tesi difensiva incentrata sulla non applicabilità nei loro confronti del D.Lgs. n. 231/2001, in quanto società estere.

Inoltre in Italia la responsabilità amministrativa derivante da reato trova applicazione anche in presenza di un Gruppo, per quanto con alcune significative limitazioni e condizioni. Ma in linea generale, l'estensione della disciplina nell'ambito del gruppo interessa anche le società multinazionali. La normativa italiana potrà trovare applicazione infatti a tutte le società straniere operanti in Italia, qualora queste operino attraverso delle controllate, dunque le capogruppo estere potranno essere chiamate a rispondere allo stesso modo e negli stessi limiti di una capogruppo italiana.

¹ Ai sensi dell'art. 1, comma 1 della citata legge sammarinese 6/2010, infatti: "Nei casi previsti dalla presente legge, la persona giuridica è responsabile per gli illeciti amministrativi conseguenti alla commissione di misfatti consumati, tentati o mancati nel territorio della Repubblica di San Marino, per suo conto o a suo vantaggio, da uno dei suoi organi o da coloro che hanno funzioni di rappresentanza, direzione, amministrazione".

² Ai sensi dell'art. 4 del citato decreto italiano ("Reati commessi all'estero"), infatti "Nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del codice penale, gli enti aventi nel territorio dello Stato la sede principale rispondono anche in relazione ai reati commessi all'estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto. Nei casi in cui la legge prevede che il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti di quest'ultimo".

³ Art. 6 c.p.. "chiunque commette un reato nel territorio dello Stato è punito secondo la legge italiana. Il reato si considera commesso nel territorio dello Stato, quando l'azione o l'omissione, che lo costituisce, è ivi avvenuta in tutto o in parte, ovvero si è ivi verificato l'evento che è la conseguenza dell'azione o omissione".



anis@anis.sm

www.anis.sm

Prot.n. 501/250 del 08/06/2012

RESPONSABILITA' DA MISFATTO DELLA PERSDONA GIURIDICA
LEGGE 6/2010 - DD 96/2010

da restituire all'indirizzo anis@anis.sm o tramite fax al n. 0549/992832
link: <http://www.anis.sm/limesurvey/index.php?sid=12522&lang=it>

l'AZIENDA _____

E' interessata ad approfondire gli adempimenti previsti dalle norme indicate

Contattare il/la sig. _____ tel. _____

Timbro e firma
